

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 ottobre 2014

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di ottobre dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore sette e trentadue minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Ego PERRON

Renzo TESTOLIN

Si fa menzione che l'Assessore Emily RINI è assente giustificata alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1370** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI), IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 522 DEL 29 MARZO 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

visto il DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE);

vista la direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;

visto il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.";

visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013);

visto il decreto ministeriale 20 giugno 2014 (Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione);

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), ed in particolare il Titolo V, relativo all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;

considerato che l'articolo 50, comma 1, della medesima l.r. 26/2012 individua come ambito di applicazione del sopra richiamato Titolo V quello comprendente gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione;

vista la propria deliberazione del 29 marzo 2013, n. 522 (Approvazione di requisiti di esercizio, criteri e modalità per l'applicazione del Titolo V della legge regionale 1 agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), in relazione all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici e avvio dei controlli di cui all'art. 52, comma 2, lettere c) e d) della legge medesima;

vista l'opportunità di adeguare i contenuti di tale deliberazione alla nuova normativa nazionale;

visto l'art. 3, comma 5, della sopra richiamata l.r. 26/2012, che prevede l'istituzione del catasto energetico regionale (CER);

considerato che la Struttura organizzativa pianificazione ed efficienza energetica, in collaborazione con il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), ha predisposto una prima versione dell'applicativo informatico volto ad implementare i dati che costituiranno il catasto regionale degli impianti termici, nell'ambito del CER;

preso atto che il suddetto applicativo, entrato in funzione nel mese di novembre 2013, ha dovuto essere aggiornato con le novità introdotte dalla recente normativa nazionale al fine di permettere, a partire dal 15 ottobre 2014, il caricamento dei nuovi libretti di impianto e dei nuovi rapporti di controllo previsti dal D.M. 10 febbraio 2014;

considerato che i controlli previsti dal Titolo V della l.r. 26/2012 sono preordinati al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti in ragione del contenimento dei consumi energetici;

richiamato, in particolare, l'articolo 51, comma 3, della stessa l.r. 26/2012, il quale ha stabilito che la Giunta regionale definisce con propria deliberazione i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti termici, nonché i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia ed alla potenzialità dell'impianto;

preso atto dei nuovi criteri introdotti dal D.P.R. 74/2013 in merito alle modalità di effettuazione delle ispezioni ed ai requisiti minimi, professionali e di indipendenza, dei soggetti incaricati di tale attività;

ritenuto opportuno per l'anno 2014 avviare i prescritti controlli, tenendo in considerazione le recenti disposizioni emanate a livello statale, senza penalizzare, in questa fase iniziale di progressivo popolamento del catasto degli impianti termici, i soggetti per i quali sono già stati caricati i corrispondenti dati sull'apposito sistema informatico;

ritenuto quindi opportuno selezionare gli impianti da sottoporre a controllo non sulla base del catasto regionale degli impianti termici, bensì sulla base del catasto degli attestati di prestazione energetica, dando priorità agli edifici di proprietà degli enti locali maggiormente energivori;

ricordato che l'articolo 4, comma 1, lettera l), della l.r. 26/2012 prevede che la Regione si debba avvalere della Finaosta S.p.a., attraverso la propria struttura denominata COA energia, per organizzare e supportare la gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della stessa legge;

ricordato che l'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2012, ha stabilito che i controlli medesimi sono effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

ricordato che l'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), prevede, tra i compiti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, le verifiche connesse con l'esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, per quanto attiene alla sicurezza;

richiamata la convenzione quadro tra la Regione e Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di Osservazione e Attività sull'energia (COA energia) per il triennio 2013-2015, approvata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 26/2012, con propria deliberazione n. 191, in data 15 febbraio 2013, e sottoscritta dalle parti in data 19 marzo 2013;

richiamata la propria deliberazione n. 356, in data 28 marzo 2014, concernente l'approvazione del piano operativo di attività per l'anno 2014, in attuazione dell'articolo 2 della convenzione quadro di cui sopra, la quale ricomprende, tra le attività in capo al COA energia, l'organizzazione del sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della l.r. 26/2012, con particolare riferimento agli attestati di prestazione energetica;

richiamata la propria deliberazione n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni per l'applicazione del titolo V della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, riportate nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, in relazione all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione n. 522 in data 29 marzo 2013;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Ambito di applicazione e finalità

1. La presente deliberazione disciplina i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, posti al servizio di edifici situati sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 gli impianti termici, centralizzati ed autonomi, posti al servizio di edifici, sia pubblici che privati, situati sul territorio regionale.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente deliberazione:
 - a. apparecchi quali stufe, caminetti, termocucine, moduli di riscaldamento localizzato ad energia radiante;
 - b. impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali .

2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente documento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. **catasto energetico regionale (CER):** sistema informativo, previsto dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 26/2012, relativo ai dati energetici regionali, finalizzato alla pianificazione energetica regionale ed agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale;
 - b. **catasto regionale degli impianti termici:** sistema informativo, nell'ambito del (CER), in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;
 - c. **categoria di edificio:** classificazione effettuata in base alla destinazione d'uso individuata all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412/1993;
 - d. **Centro Osservazione e Attività sull'energia (COA energia):** servizio di Finaosta S.p.A. deputato, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 26/2012, a svolgere funzioni di

natura tecnica ed amministrativa di supporto alla Regione per il conseguimento delle finalità della legge medesima;

- e. **contratto “servizio energia”**: contratto che, nel rispetto dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e utilizzo dell'energia;
- f. **impianto termico**: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva degli ambienti, e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo. Non sono compresi nella definizione i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate;
- g. **impianto termico centralizzato**: impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori di calore;
- h. **impianto termico autonomo**: impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- i. **ispettore**: persona fisica incaricata da ARPA, in qualità di dipendente o di collaboratore esterno, per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente deve essere garantita la qualificazione e l'indipendenza;
- j. **occupante**: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici;
- k. **responsabile dell'impianto termico**: il proprietario dello stesso; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio. Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici autonomi, l'occupante dell'unità immobiliare subentra alla figura del proprietario, per la durata dell'occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all'esercizio, alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed ai controlli periodici previsti;
- l. **sottosistema di generazione**: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
 - a) prodotto dalla combustione;
 - b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.);

- c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualficato a più alta temperatura;
- d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- m. **struttura competente:** Struttura regionale Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro;
- n. **terzo responsabile:** l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguata al numero, alla potenza ed alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

3. Limiti delle temperature in ambiente

- 3.1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.
- 3.2. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici.
- 3.3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai punti 3.1 e 3.2. è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
- 3.4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei punti 3.1 e 3.2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
- 3.5. Per gli edifici adibiti a piscine, saune ed assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai punti 3.1 e 3.2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.
- 3.6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili, le Amministrazioni comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura

dell'aria negli ambienti di cui ai punti 3.1 e 3.2., qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

4. Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

4.1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i limiti di temperatura indicati al punto 3.

4.2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei seguenti limiti, relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

4.3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4.4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

4.5. Le disposizioni di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

4.6. Le disposizioni di cui ai commi 4.2, 4.3 e 4.4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al punto 4.5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al punto 4.2;
- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
- h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente documento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai punti 4.2 e 4.3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

4.7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;

- c) il codice identificativo dell'impianto correlato al catasto regionale degli impianti termici, qualora disponibile.

5. Facoltà delle Amministrazioni comunali

- 5.1. In deroga a quanto previsto dal punto 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.
- 5.2. I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del punto 5.1.
- 5.3. Le Amministrazioni comunali informano per iscritto il COA energia relativamente alle deroghe concesse nei casi di cui ai punti 3.5, 3.6 e 5.1.

6. Criteri generali e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici

- 6.1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile.
- 6.2. In caso di impianti termici non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al punto 6.1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
- 6.3. Il responsabile dell'impianto oppure, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo responsabile, anche come destinatario delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 53, comma 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

- 6.4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al punto 6.3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi entro 20 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
- 6.5. Il terzo responsabile informa il COA energia, utilizzando i moduli resi disponibili nella sezione Energia del sito istituzionale internet della Regione:
- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
 - c) della decadenza di cui al punto 6.4, entro due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
- 6.6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
- 6.7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia", in cui sia riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del D.lgs. 115/2008 e la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati.
- 6.8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

7. Controllo e manutenzione degli impianti termici

- 7.1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.
- 7.2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
- 7.3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- 7.4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
- 7.5. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i Libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
- 7.6. I modelli dei Libretti di impianto di cui al punto 7.5 e dei Rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, sono quelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014.
- 7.7. Devono essere compilate e aggiornate le sole schede del Libretto di impianto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce.
- 7.8. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.

- 7.9. Nel caso di dismissione dell'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
- 7.10. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, i "libretti di centrale" e i "libretti di impianto" già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli Allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al nuovo Libretto di impianto, in occasione della sua compilazione.
- 7.11. Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014 la compilazione del nuovo Libretto di impianto deve essere effettuata in occasione e con la gradualità dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

8. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

- 8.1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al punto 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
- a) il sottosistema di generazione;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
- 8.2. Le operazioni di cui al punto 8.1 sono effettuate secondo le indicazioni riportate in Tabella 1:

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA				
TIPOLOGIA IMPIANTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA TERMICA (*) [kW]	CADENZA [ANNI]	RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile nominale		Pel - Potenza elettrica nominale		
(*) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto				

Tabella 1

Le diverse tipologie di rapporto di controllo di efficienza energetica citate in Tabella 1 sono quelle previste dagli Allegati II, III, IV e V del D.M. 10 febbraio 2014.

8.3. I controlli di efficienza energetica di cui ai punti 8.1 e 8.2 devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica dell'impianto termico.

8.4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al punto 8.3.

- 8.5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le indicazioni riportate al punto 8.2. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai Libretti di impianto di cui al punto 7.5; una copia è conservata a cura del manutentore o terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali controlli da parte dell'autorità competente.
- 8.6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati in Tabella 2 .

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE		
DATA DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA DI GENERATORE DI CALORE	VALORE MINIMO CONSENTITO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (%)
Prima del 29 ottobre 1993	Generatori ad aria calda	$77 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$82 + 2 \log P_n$
Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$84 + 2 \log P_n$
Dal 1 gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore standard	$84 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore a bassa temperatura	$87,5 + 1,5 \log P_n$
	Generatore di calore a gas a condensazione	$91 + 1 \log P_n$
Dopo l'8 ottobre 2005	Generatori ad aria calda	$80 + 2 \log P_n$
	Generatore di calore a gas a condensazione	$89 + 2 \log P_n$
	Tutti gli altri generatori di calore	$87 + 2 \log P_n$

log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

Tabella 2

- 8.7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati in Tabella 2, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni a partire dalla data del controllo.
- 8.8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai valori fissati in Tabella 2, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui al punto 4.6, lettera e).
- 8.9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul Libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
- 8.10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

9. Catasto regionale degli impianti termici

9.1. La Regione, avvalendosi del COA energia, provvede ad espletare le seguenti attività:

- a) in ottemperanza all'articolo 10, comma 4, del D.P.R. 74/2013, istituisce e gestisce il catasto regionale degli impianti termici;
- b) elabora i dati necessari per la predisposizione della relazione biennale da inviare al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 10, articolo 9, del D.P.R. 74/2013;
- c) effettua un'analisi periodica dei dati confluiti nel Catasto degli impianti termici al fine di monitorare il funzionamento del sistema e di disporre di informazioni per le attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale.

9.2. A partire dal 15 ottobre 2014, in previsione della predisposizione - attraverso l'approvazione di apposita deliberazione - del sistema informatico che riguarderà la targatura degli impianti termici e della disciplina relativa alla definizione delle somme a carico dei responsabili degli impianti stessi (volte a contribuire alla copertura dei costi di gestione del catasto regionale degli impianti termici nonché di quelli di effettuazione dei controlli di cui al punto 10), nel catasto regionale degli impianti termici devono confluire:

- a) entro 30 giorni dall'effettuazione delle attività di controllo, i dati relativi ai "rapporti di controllo di efficienza energetica" di cui al D.M. 10 febbraio 2014, Allegati II, III, IV e V, a cura del manutentore o del terzo responsabile;

- b) entro 30 giorni dall'installazione di un nuovo impianto termico, i dati relativi alla "scheda identificativa dell'impianto" di cui al D.M. 10 febbraio 2014, Allegato I, scheda 1, a cura dell'installatore;

9.3. Il sistema informatico, aggiornato alle disposizioni di cui al presente documento, per il caricamento dei dati di cui al punto 9.2, è reso disponibile nella sezione Energia del sito internet istituzionale della Regione. Detto sistema permette ancora, contestualmente, il caricamento dei dati richiesti ai sensi della deliberazione 522/2013 per schede identificative e rapporti di controllo antecedenti alla data del 15 ottobre 2014.

10. Controlli di cui all'articolo 52, comma 2, lettere c) e d), della l.r. 26/2012

- 10.1. L'autorità competente alle attività di controllo di cui all'articolo 52, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 26/2012 è la Regione, per il tramite della struttura competente.
- 10.2. La struttura competente, avvalendosi del COA energia, organizza, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione, il sistema dei controlli previsto dall'articolo 52, comma 2, lettera d) della l.r. 26/2012.
- 10.3. Relativamente all'anno 2014, i controlli verranno condotti, esclusivamente tramite accertamento documentale, su un campione di impianti selezionato dal COA energia sulla base dei dati riportati negli attestati di prestazione energetica caricati sul Portale Energia entro il 31 luglio 2014. Il campione sarà formulato selezionando impianti al servizio di edifici in classe energetica F e G, di proprietà degli enti locali aventi una caldaia a combustione alimentata a gasolio o olio combustibile, installata antecedentemente all'anno 2000 e avente potenza nominale superiore a 100 kW.
- 10.4. Per gli accertamenti documentali relativi all'anno 2014, verranno effettuate le seguenti verifiche:
 - a) verifica della compilazione del libretto di centrale e della coerenza tecnica delle informazioni presenti;
 - b) verifica della corretta compilazione dell'ultimo rapporto di controllo tecnico (o rapporto di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/2013);
 - c) verifica della correttezza del calcolo dei parametri della combustione sulla base della metodologia di calcolo prevista al punto 6 dalla UNI 10389-1;
 - d) verifica che il valore di rendimento di combustione misurato sia superiore (tolleranza ± 2) al valore minimo consentito riportato al punto 8.6;
 - e) verifica che il valore di CO sia inferiore a 0,1% (1 000 ppm);

- f) verifica che l'indice di fumosità, definito secondo la scala Bacharach, sia inferiore a 2 per il gasolio e a 6 per olio combustibile.
- 10.5. Al fine dell'effettuazione degli accertamenti di cui al punto 10.4, il responsabile (o terzo responsabile) dell'impianto selezionato dovrà trasmettere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Area Operativa Energia copia del libretto di centrale e dell'ultimo rapporto di controllo tecnico (o rapporto di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/2013). È accettata anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico esclusivamente se presentata tramite PEC.
- 10.6. Per gli anni successivi al 2014, saranno soggetti a controllo gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, aventi le seguenti caratteristiche:
- a) impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
 - b) impianti di climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
- 10.7. Per gli anni successivi al 2014, le ispezioni comprendono una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
- 10.8. Le ispezioni, per gli anni successivi all'anno 2014, saranno programmate annualmente sulla base dei dati disponibili nel CER al 31 luglio di ogni anno secondo i criteri e le priorità di seguito riportate:
- a) impianti per i quali non siano stati caricati nel catasto regionale degli impianti termici i dati relativi al rapporto di controllo di efficienza energetica previsto ai sensi del punto 8.5;
 - b) impianti per i quali in fase di accertamento dei dati presenti nel Catasto degli Impianti termici siano emersi elementi di criticità;
 - c) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - d) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - e) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - f) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW;

- g) gli impianti di cui al punto 8.7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati in Tabella 2.
- 10.9. Ulteriori dettagli operativi per l'effettuazione dei controlli per gli anni successivi al 2014 e i modelli dei rapporti di ispezione saranno approvati con successiva deliberazione.
- 10.10. I risultati delle ispezioni sono allegati al Libretto di impianto di cui al punto 7.5.
- 10.11. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
- 10.12. La struttura competente, qualora ne rilevi la necessità, si attiva presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
- 10.13. I controlli sono affidati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della l.r. 26/2012. Le stesse verifiche non comprendono le ispezioni relative alle emissioni in atmosfera.
- 10.14. ARPA, per l'espletamento delle attività di cui al punto 10.13, si avvale di soggetti in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza stabiliti al punto 11.
- 10.15. Gli esiti dei controlli sono comunicati dall'ARPA al COA energia e alla struttura competente.

11. Ispettori degli impianti termici

11.1. Gli ispettori :

- a) non devono avere interessi di natura economica o rapporti, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;
- b) non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto termico ispezionato;
- c) non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi;
- d) devono operare con la massima professionalità e competenza tecnica;
- e) sono vincolati dal segreto professionale;

f) qualora siano liberi professionisti devono sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

11.2. Gli ispettori devono possedere i seguenti requisiti:

a) una formazione tecnica e professionale di base almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008;

b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;

c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

11.3. Ai soli fini della qualificazione come ispettore, un periodo di due anni di attività quale dipendente dell'Amministrazione regionale o di suo ente strumentale nel settore dell'efficienza energetica degli impianti termici è ritenuto equivalente al periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore richiesto dalla lettera b) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 37/2008.

11.4. Il rispetto dei requisiti di cui al punto 11.2, lettere b) e c), può essere dimostrato tramite attestazione di idoneità tecnica all'effettuazione delle operazioni di controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, rilasciata dall'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 74/2013.

12. Sanzioni

12.1. In relazione agli adempimenti del presente documento, vigono le sanzioni previste all'articolo 53, commi 11 e 12, della l.r. 26/2012.

12.2. Le sanzioni sono contestate dalla Regione e irrogate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 13 del sopra richiamato articolo 53.